

S T A T U T O

della società a responsabilità limitata

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata **SIdeMS società a responsabilità limitata** o, in forma abbreviata, **SIdeMS S.R.L.**

Articolo 2

Sede

La società ha sede nel Comune di Roma.

L'assemblea dei soci potrà deliberare di istituire altrove la sede legale e potrà inoltre deliberare di istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze in genere e comunque denominate.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso ed attuato dall'organo amministrativo.

Articolo 3

Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050, salve le decisioni di anticipato scioglimento o di proroga di competenza dei soci.

Articolo 4

Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- concorre nel promuovere, organizzare e gestire, a livello nazionale e internazionale, convegni, congressi, corsi di formazione professionale, riunioni, corsi di preparazione e di aggiornamento scientifico, gruppi di studio e di ricerca, nonché promuove e cura le connesse attività di pubblicazione e diffusione di libri, dispense, articoli, ricerche e la relativa documentazione scientifica, anche a mezzo di strumenti informatici, per conto proprio e per conto terzi.

La società potrà acquisire finanziamenti dai soci, con obbligo di rimborso da parte della società stessa, nel rispetto delle norme vigenti.

È fatta tassativa esclusione dall'oggetto sociale di ogni attività riservata ai professionisti ed in particolare dell'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività dalla legge qualificata come "attività finanziaria".

TITOLO II

CAPITALE - TITOLI DI DEBITO - DIRITTO DI OPZIONE

Articolo 5

Capitale

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila/00) diviso in quote ai sensi di legge.

I conferimenti sociali potranno consistere, oltre che nel denaro, anche in prestazioni in natura o in prestazioni d'opera

o di servizi.

Articolo 6

Titoli di debito

La società, con decisione dei soci, può emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 c.c., nei limiti ed alle condizioni di legge.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel Registro delle Imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 7

Diritto di opzione

In caso di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto di opzione in proporzione alle quote rispettivamente possedute.

Tale diritto dovrà essere esercitato con le modalità ed entro il termine stabiliti con la decisione di aumento del capitale e comunque, ove l'esercizio dell'opzione non sia contestuale alla decisione di aumento, mediante comunicazione scritta inviata all'organo amministrativo.

Il termine per l'esercizio del diritto di opzione non può essere inferiore a 30 (trenta) giorni dal momento in cui ciascun socio riceve la comunicazione contenente l'offerta di sottoscrizione dell'aumento di capitale.

Nel caso in cui l'aumento di capitale non venga interamente

sottoscritto, ai soci che hanno esercitato il diritto di opzione spetta il diritto di prelazione per la sottoscrizione delle quote inoptate, in proporzione alle quote rispettivamente possedute.

Il diritto di prelazione suddetto dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviarsi all'organo amministrativo entro il termine di dieci (10) giorni decorrenti dalla scadenza del termine per l'esercizio dell'opzione da parte degli altri soci o dalla comunicazione scritta da parte di costoro contenente la dichiarazione di rinuncia al diritto di opzione.

Nel caso in cui l'aumento di capitale non venga interamente sottoscritto anche per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi, salvo che la decisione di aumento del capitale non escluda tale possibilità.

Quando l'interesse della società lo esige i soci, con la decisione di aumento di capitale, possono anche stabilire che le quote di nuova emissione vengano offerte in sottoscrizione direttamente a terzi, con conseguente esclusione del diritto di opzione.

In tal caso ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso regolato secondo quanto disposto dall'articolo 2473 del codice civile.

TITOLO III

TRASFERIMENTO QUOTE - MORTE DEL SOCIO - RECESSO

Articolo 8

Trasferimento quote per atto tra vivi

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi.

In caso di cessione a titolo oneroso è riservato ai soci il diritto di prelazione nell'acquisto.

Il socio che intende cedere la propria quota o parte di essa deve offrirla in prelazione agli altri soci tramite l'organo amministrativo, con comunicazione scritta inviata a quest'ultimo indicante il nominativo dell'acquirente, il prezzo, le modalità di pagamento e le altre condizioni della cessione.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono darne comunicazione all'offerente tramite l'organo amministrativo, con comunicazione scritta inviata a quest'ultimo entro il termine di quindici (15) giorni dalla ricezione della comunicazione di offerta, intendendosi altrimenti decaduti dal diritto stesso.

In tal caso il socio offerente potrà procedere liberamente alla cessione alle condizioni contenute nella proposta inviata ai soci.

Il trasferimento di quote a titolo gratuito è subordinato al gradimento della società, da esprimersi da parte dell'organo amministrativo per iscritto e con obbligo di motivazione, previa comunicazione scritta da inviarsi da parte del socio ce-

dente presso la sede sociale, almeno dieci giorni prima della data programmata per il trasferimento.

In tal caso ai soci spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2469 del codice civile.

La cessione della quota o di parte di essa in violazione delle norme del presente articolo comporta l'inefficacia del negozio di alienazione nei confronti della società.

Articolo 9

Morte del socio

In caso di morte di un socio la sua quota non si trasmette ai suoi eredi ai quali pertanto dovrà essere liquidato il valore della quota stessa con riferimento alla situazione patrimoniale della società al momento del decesso, entro il termine di sei (6) mesi da tale evento, con le modalità previste dall'articolo 2473 del codice civile.

Articolo 10

Recesso

Recesso dei soci

Ogni socio può recedere dalla società in qualsiasi momento dandone preavviso di sei mesi agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso di un socio, la società continuerà con i soci rimasti, fatte salve le limitazioni di legge.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Articolo 11

Le decisioni dei soci sono adottate con il metodo assembleare.

L'assemblea si può svolgere con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 12

Convocazione dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea è fatta presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante comunicazione scritta inviata ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso dovranno essere indicati la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

In mancanza di detta formalità, l'assemblea è valida qualora

sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, siano presenti l'organo amministrativo ed il collegio sindacale, se nominato, e nessuno dei presenti si opponga alla trattazione delle questioni all'ordine del giorno.

Articolo 13

Presidenza dell'assemblea, segretario, verbale

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal suo Vice, se nominato, o dal consigliere più anziano.

In caso di assenza o di impedimento dei predetti, il presidente dell'assemblea sarà designato dai soci intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario che può essere anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono essere documentate da un verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Articolo 14

Intervento in assemblea

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, con i limiti stabiliti dal codice civile.

Articolo 15

Quorum costitutivi e deliberativi

Le assemblee sono validamente costituite con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea sono validamente adottate con

il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale presente in assemblea.

Nei casi previsti ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 16

Forme di amministrazione - nomina - durata in carica degli amministratori

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da quattro membri.

La nomina dell'organo amministrativo è di competenza dei soci che individueranno gli amministratori tra gli eletti nel Consiglio Direttivo della SIDEM Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare e, nello specifico, il Presidente in carica, che avrà la presidenza del Consiglio di Amministrazione della SIDEMS, più altri due membri del Consiglio Direttivo suddetto ed un ulteriore membro con funzioni di esperto finanziario e fiscale scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo della SIDEM.

L'organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito per la durata del Consiglio Direttivo della SIDEM e, in mancanza, a tempo indeterminato, salvi in ogni caso la revoca

o la rinuncia all'ufficio da parte degli amministratori.

Gli amministratori cessati dalla carica sono rieleggibili solo se rieletti nel successivo Consiglio Direttivo della SIdEM in base a quanto previsto dallo statuto societario di quest'ultima.

Articolo 17

Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza della società

All'organo amministrativo spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, per determinate operazioni, ad uno o più dei suoi membri.

Qualora per dimissioni o per altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata senza indugio l'assemblea dei soci per la nomina dei nuovi amministratori.

In tal caso, fino alla nomina del nuovo organo amministrativo,

al Consiglio uscente spettano solo i poteri di ordinaria amministrazione.

Articolo 19

Decisioni del Consiglio di Amministrazione

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure lo richiedano almeno due dei suoi membri oppure il Collegio sindacale, se nominato.

La convocazione potrà avvenire con qualunque mezzo, purché in forma scritta, ma con un preavviso minimo di tre giorni rispetto alla data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà indicare, oltre alla data e all'ora stabilite per l'adunanza, anche l'ordine del giorno ed il luogo della riunione.

La seduta sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età tra quelli intervenuti.

Il Consiglio si ritiene comunque validamente costituito, anche in assenza di dette formalità, quando all'adunanza siano presenti tutti i suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della

maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 20

I soci, se lo ritengono opportuno e salvo non sia obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, possono nominare un Collegio sindacale o un Revisore cui saranno affidati sia il controllo legale dei conti che il controllo legale di gestione della società.

Il Collegio sindacale sarà composto da tre sindaci effettivi, di cui almeno uno con qualifica di Revisore contabile e due supplenti.

Il Revisore dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio sindacale sceglie tra i suoi membri il Presidente.

Il Collegio sindacale si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure lo richieda uno dei suoi membri.

La convocazione potrà avvenire con qualunque mezzo, purché in forma scritta, ma con un preavviso minimo di tre giorni rispetto alla data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà indicare, oltre alla data e all'ora stabilite per l'adunanza, anche l'ordine del giorno ed

il luogo della riunione.

La seduta sarà presieduta dal Presidente del Collegio sindacale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal sindaco più anziano di età tra quelli intervenuti.

Il Collegio si ritiene comunque validamente costituito, anche in assenza di dette formalità, quando all'adunanza sono presenti tutti i suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei sindaci.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

Articolo 21

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato ai soci entro il termine di centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari condizioni, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 2364, secondo comma, c.c., entro il termine di centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'utile netto risultante dal bilancio approvato, fatta dedu-

zione della parte da destinare a riserva legale ai sensi di legge, sarà distribuito tra i soci o utilizzato conformemente a relativa deliberazione assembleare.

TITOLO VIII

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Articolo 22

Qualora si ravvisi la necessità di ottenere capitale liquido per il raggiungimento degli scopi sociali e non si ritenga opportuno procedere all'aumento di capitale o all'imputazione di riserve disponibili a capitale, la società potrà ricorrere a finanziamenti da parte dei soci, con obbligo alla restituzione dei medesimi, con le modalità ed i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Tali finanziamenti, mai obbligatori per i soci, saranno improduttivi di interessi, salvo patto contrario.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 23

Per lo scioglimento e la liquidazione della società si applicano le disposizioni di legge in materia.

Firmato:

Fernando Ravagnani

Alessandro Mazzoni

Luca Pierelli

Flavio Fioretti

Daria Zappone notaio

COPIA AUTENTICA CONFORME ALL'ORIGINALE

ROMA